



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Alla Ditta IoT Tecnologie Srl
Via della Faeta 1
00030 San Cesareo (RM)

Trattativa diretta su Me.PA.

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 1: Next generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Titolo progetto “Classi innovative per crescere”.

C.U.P.: C74D22003100001

CIG: A02AAFACFE

Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19706.

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VISORI E SOFTWARE

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, lett. a);

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



e, in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che «1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.* 2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*»;

VISTO l'art. 225, comma 8, del citato decreto legislativo n. 36/2023, secondo il quale «*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*»;

VISTO in particolare, l'art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 13/2023, ai sensi del quale «*limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse*»;

VISTO il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), comma 3 e comma 4;

VISTO in particolare, l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 recante «*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*»;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021;

VISTA la Linea di Investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata «*Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*»;



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» e, in particolare, l'art. 55, comma 1, lett. b), n. 2;

VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*»;

VISTO l'allegato alla Circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*» e, in particolare, l'art. 24 avente ad oggetto «*Progettazione di scuole innovative*»;

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» e, in particolare l'art. 47, comma 5;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione del 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il «*Piano Scuola 4.0*»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione dell'8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «*Piano Scuola 4.0*»;

VISTE le Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022, adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito e recanti «*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA*»



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0»;

VISTA la Linea di Investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata «*Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*»;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato in data 14/02/2023;

VISTO il decreto prot. n. 2793 del 14/02/2023 con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto nel programma annuale per l'anno 2023 il finanziamento di cui sopra;

VISTA la proposta progettuale caricata in piattaforma e il successivo accordo di concessione prot. n. 40437 del 17/03/2023, sottoscritto digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR, che rappresenta formale autorizzazione del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-19706;

VISTE le Circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Unità di Missione NG EU, n. 32, del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 16 del 14 aprile 2023;

VISTA in particolare, la «*Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche*», che dovrà essere utilizzata per la valutazione di conformità al principio DNSH;

VISTO l'art. 47 del citato decreto-legge n. 77/2021, recante «*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*»;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità del 7 dicembre 2021, con il quale sono state approvate le Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36/2023 del 25/09/2023, con la quale è stato adottato il programma biennale degli acquisti ai sensi dell'ex art. 21 dell'ex D.L. 50/2016;

VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di servizi e forniture, adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2023 del 25/09/2023;

VISTO il D. L. PNRR 3 n. 13 del 24.02.2023, convertito nella legge 41 del 21.04.2023, art. 5 comma 5;

VISTO il piano finanziario del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-19706 dal quale si evince che per le spese per acquisto di dotazioni digitali è possibile utilizzare la percentuale minima del 60% dell'importo assegnato ovvero €. 165.485,64 iva inclusa;

CONSIDERATO che la fornitura in parola è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture, di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con attribuzione del Codice Univoco di Intervento (CUI) n. F80000200693202300007;



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



VISTO l'art. 48, comma 3, del citato decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «*Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*»;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006;

VISTO l'art. 1, comma 583, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO altresì, l'art. 55, lett. b), n. 1, del citato decreto-legge n. 77/2022, il quale dispone che «*b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo*»;

DATO ATTO, nell'ambito del «*Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation Classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi*», della necessità di acquistare visori e software per la realizzazione di aule innovative, come da progetto esecutivo e capitolato tecnico acquisiti agli atti della scuola;

DATO ATTO che è stata effettuata un'indagine di mercato volta a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, valutando il costo della fornitura da acquistare in rapporto alle caratteristiche richieste, in base al capitolato allegato;

CONSIDERATO che a seguito dell'esame del preventivo e delle caratteristiche descritte in esso, offerti dalla ditta IoT Tecnologie Srl di San Cesareo (RM) P.IVA 04446661219, la fornitura risulta essere rispondente ed idonea al raggiungimento di target e milestone di progetto;

TENUTO CONTO che:

- le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari a € 17.895,00,00 IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto relative a fornitura indispensabile per l'allestimento degli



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 - 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



ambienti di apprendimento innovativi e necessaria per il raggiungimento di target e milestone, come da progetto proposto ed approvato;

- esiste la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- si è constatata la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia della fornitura del servizio medesimo;

RITENUTO di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;

VISTA la decisione dirigenziale prot. n. 21317 del 14.11.2023, relativa all'affidamento della fornitura oggetto del presente disciplinare all'operatore economico DITTA **IoT Tecnologie Srl** Via della Faeta 1 - 00030 – San Cesareo (RM), P. IVA 04446661219, tramite trattativa diretta su Me.PA;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94, 95, 96;

TENUTO CONTO che l'operatore dovrà presentare all'Istituto apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto-Legge n. 76/2020;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto-Legge n. 76/2020, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'affidatario nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a), del Decreto-Legge n. 76/2020, e che il contratto riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, all'art. 1, comma 32, della legge del 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad €. 17.895,00 IVA esclusa (pari a €. 21.831,90 IVA inclusa), trovano copertura nel programma annuale per l'anno 2023 e seguenti;

Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare, di cui si dettagliano di seguito i contenuti.

1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è relativo all'affidamento diretto, mediante negoziazione con unico operatore economico - Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA – sito www.acquistinretepa.it. - del servizio di fornitura ed installazione di visori e software, come da allegato capitolato tecnico che ne è parte integrante, ai sensi del D. Lgs. 36 del 31.03.2023 e dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

L'oggetto e le caratteristiche tecniche del servizio di fornitura sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare, di cui fa parte integrante.

In particolare, la fornitura, di cui all'allegato capitolato tecnico, dovrà avere le seguenti caratteristiche:



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI

ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 - 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



- Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capitolato tecnico;
- Messa in opera con installazione, configurazione e collaudo;

- servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi;
- servizi di formazione (minimo 4 ore);
- servizi di manutenzione e assistenza per la durata di 24 mesi (ventiquattro) mesi;
- ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione della fornitura.

La Ditta dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche:

- attrezzature a ridotto consumo energetico;
- assenza emissioni sonore;
- apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;
- apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67 /548/CEE;
- apparecchiature di cui sia certificato il rispetto del DNSH e siano consegnate ed attestate le relative certificazioni, oltre a fornire la scheda tecnica 3 (rispetto principio DNSH per le apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Premesso che l'intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera fornitura di attrezzature e realizzazione di lavori, sarà cura del fornitore prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli scopi del progetto stesso.

Principio DNSH (Do No Significant Harm)

L'attrezzatura oggetto del presente disciplinare deve essere conforme ai principi e obblighi specifici del PNRR fissati per non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. DNSH.

Ai fini della conformità al principio DNSH, l'operatore economico deve rispettare i vincoli DNSH, previsti nella circolare RGS 33/2022 – "Scheda 3- Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" che si riporta di seguito, e si impegna a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei requisiti tecnici ed ambientali ivi indicati.



Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?		
	2	I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)		
<i>In caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2</i>				
	3	L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR?		
<i>In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1</i>				
	3,1	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE?		
	4	Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?		



	5	Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?		
	6	Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: <ul style="list-style-type: none">• ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);• E N 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)?		
	7	E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006);		
		RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)?		
	8	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?		
<i>Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale</i>				



	9 E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019" ?	N/A	la SA non acquisterà tali prodotti, pertanto, non si applica tale condizione
--	--	-----	--

Dell'utilizzo della checklist e del rispetto del principio DNSH verrà data evidenza in tutte le fasi ex ante, in itinere ed ex post della procedura di affidamento, nel verbale di conformità e in sede di rendicontazione.

La ditta dovrà impegnarsi a consegnare tutto quanto richiesto dall'Istituto; non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse sostituzioni rispetto a quanto richiesto.

2. IMPORTO

L'importo totale della fornitura, come da preventivo fornito, pervenuto il 09.11.2023 ed assunto a prot.n. 20887 del 09/11/2023, è pari ad € 17.895,00 (euro diciassettemilaottocentonovantacinque/00), oltre IVA, per un importo complessivo di € 21.831,90 IVA inclusa.

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è: A02AAFACFE.

In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. L'Operatore Economico invitato a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 45 del Codice, essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
2. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice dovrà essere accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.
3. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice i requisiti di cui al presente articolo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
4. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice i requisiti di cui al presente articolo 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.



5. L'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
6. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
7. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.
8. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
9. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
10. È escluso l'Operatore Economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21, del D. Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
11. È comunque escluso l'Operatore Economico che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. L'Operatore Economico invitato, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'art. 81, commi 1, 2 e 4, del Codice e della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (a seguire anche «**BDNCP**») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire anche «**FVOE**»).
3. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere generale non sia disponibile nel FVOE, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Delibera A.N.AC. n. 464/2022, potrà acquisire la documentazione necessaria secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000.
4. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere speciale non sia disponibile nel FVOE, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Delibera A.N.AC. n. 464/2022, inserirà nel FVOE medesimo la documentazione necessaria.

Requisiti di idoneità professionale

1. L'Operatore Economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI

ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



a - essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di Affidamento.

L'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite il FVOE, in conformità alla delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022.

6. ONERI DELLA SICUREZZA

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal fornitore deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.

7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso l'Istituto Istruzione Superiore "L. Di Savoia" di Chieti in via E.G. D'Aragona 21.

8. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

Il fornitore, per poter stipulare la relativa trattativa diretta su Me.PA, dovrà restituire, unitamente all'offerta, all'interno del sistema acquistinretepa.it, i seguenti documenti firmati digitalmente:

- A. **Disciplinare dell'affidamento e Capitolato Tecnico firmati digitalmente** da parte del legale rappresentante;
- B. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, successivamente verificabile, **esclusivamente in formato elettronico, senza firma del legale rappresentante**; a questo proposito si dettagliano le indicazioni e le relative istruzioni:

 **inserire esclusivamente il documento in formato elettronico all' interno della documentazione amministrativa):**

seguire le seguenti istruzioni:

1. digitare il link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> sul browser
2. dichiarare di essere [un operatore economico](#)
3. dichiarare di voler importare un DGUE
4. caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) allegato alla documentazione, compilare e salvare in formato xml
5. inserire il file predisposto all'interno della documentazione amministrativa, **senza apporre firma digitale**

C. **Dichiarazioni sostitutive complete dell'operatore economico;**

D. **Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio** in corso di validità;

E. **Curriculum e referenze della ditta fornitrice** con la presentazione della propria struttura tecnica ed organizzativa, l'esperienza maturata nel settore delle forniture per la pubblica amministrazione in ambiente concernente la fornitura, compresi i servizi di assistenza forniti per le amministrazioni pubbliche.

F. **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.



- G. **PASSOE**: Documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite FVOE. Si rammenta che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016, e sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso art. 81 comma 2, si fa presente che la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà tramite la Banca Dati FVOE, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ai sensi della Deliberazione n. 464 del 27 luglio 2022 della stessa Autorità. A tal fine, il fornitore deve registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale Servizi ad accesso riservato – FVOE secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento di cui trattasi, attraverso il CIG emesso da questa Istituzione Scolastica, ottiene dal sistema il PASSOE, da allegare alla documentazione amministrativa.
- H. **Dichiarazione** ai sensi della legge 68 del 1999 (lavoro disabili).
- I. **Dichiarazione** Antiriciclaggio – titolare effettivo.
- J. **Scheda tecnica 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche"** (come da circolare RGS n. 33 del 13.10.2022 prot. 239989).
- K. **Dichiarazione** di iscrizione al RAEE del produttore e del fornitore
- L. **Dichiarazione** di assenza conflitto di interessi
- M. **Dichiarazione** della situazione occupazionale della Ditta (ai sensi art. 47 Legge 108/2021)
1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, sono esclusi dalla presente Procedura gli Operatori Economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, in sede di presentazione del Preventivo, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, il requisito di cui al punto precedente deve essere soddisfatto, relativamente alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto ivi prescritto:
 - (a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
 3. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, costituisce causa di esclusione dalla Procedura dell'Operatore Economico concorrente, il mancato rispetto al momento della presentazione del Preventivo, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 - 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



4. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, l'Operatore Economico si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del Contratto, ad assicurare:
- o una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile;
 - o una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Servizio stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità indicate dalle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 309 del 20 dicembre 2021.

Sono esclusi dalla presente Procedura gli Operatori Economici, con un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione del Preventivo, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

- N. L'operatore economico individuato come affidatario, firmando questo disciplinare, assicura:
- La validità del preventivo offerto per l'intera durata contrattuale e l'espresso impegno a mantenerlo valido ed invariato fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;
 - I costi per la sicurezza aziendale sono inclusi nel prezzo offerto;
 - Giudica il finanziamento disponibile per la fornitura ed il prezzo offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
 - Fornirà ed installerà tutto quanto richiesto entro e non oltre il 31.01.2024.

O. Garanzia fideiussoria a garanzia definitiva: La documentazione amministrativa sarà corredata della dichiarazione d'impegno a consegnare la garanzia fideiussoria definitiva, pari all'importo del 5% dell'importo aggiudicato ed affidato, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36 del 31.03.2023, almeno cinque giorni prima della stipula del contratto. La fideiussione dovrà essere a prima chiamata assoluta a insindacabile giudizio della scuola. Essa dovrà garantire qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta aggiudicataria, per l'estinzione, dovrà consegnare l'originale della fideiussione corredata di annotazione di svincolo da parte dell'ente garantito.

9. QUALITA'

La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel capitolato.

L'Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove per stabilire l'idoneità e la conformità delle apparecchiature e dei software e disporre la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.

10. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Questa Istituzione Scolastica, ricevuta la documentazione richiesta, procederà ai controlli di quanto autocertificato. Solo dopo l'effettuazione dei controlli di legge potrà procedere con la stipula della trattativa diretta su Me.PA.



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinarnte procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

11. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Le attività di consegna e installazione includono: trasporto, montaggio, installazione delle attrezzature e smaltimento cartoni, collegamento e configurazione. L'installazione deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti.

Il lavoro deve essere realizzato a regola d'arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

12. MANUTENZIONE E ASSISTENZA

La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla "data di collaudo positivo" della fornitura e con intervento in loco almeno della durata di 24 (ventiquattro) mesi. I numeri telefonici e le e-mail dei centri di manutenzione e assistenza non devono essere numeri del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della stipula del contratto, il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei propri recapiti telefonici e del proprio centro di assistenza, fax ed e-mail. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

13. CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La data ultima prevista per la consegna, installazione di quanto ordinato è il 31 gennaio 2024, e comunque deve essere garantito che il collaudo venga effettuato improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti nella procedura.

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto; è fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta affidataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento.

Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di installazione, configurazione e collaudo, nonché addestramento all'uso del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica. La Ditta affidataria si impegna a garantire la qualità della fornitura. Le attività di installazione devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le attività di consegna e installazione includono il collegamento effettuato secondo le normative vigenti ed il funzionamento a regola dell'arte.

14. COLLAUDO DEI PRODOTTI

All'atto della installazione e configurazione e delle verifiche di legge, presso l'Istituzione Scolastica Punto Ordinarnte, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l'Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinarnte che proporrà all'affidatario tre date possibili tra le quali scegliere.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla Documentazione tecnica ed al manuale d'uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e nel Capitolato Tecnico.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinarnte, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà intervenire entro 2 (due) giorni lavorativi, svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta affidataria nella fase del collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo della fornitura.

15. PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante.

L'amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l'eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore.

16. RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare l'affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, ad adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere fatta salva l'esecuzione del danno. E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. In ogni caso l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

17. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

18. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:

Istituto Istruzione Superiore "L. Di Savoia" di Chieti
Codice fiscale 80000200693 Codice Univoco Ufficio UFF8JK.

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dall'effettivo accreditamento dei fondi da parte dell'Unità di Missione PNRR.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate al giudice ordinario: il Foro competente è quello di Chieti.

20. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Istituzione Scolastica scrivente si riserva inoltre di revocare l'ordine, qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti e la Ditta affidataria non intenda allinearsi



Istituto di Istruzione Superiore
Luigi di Savoia CHIETI

ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO

via E.G. D'Aragona, 21 - 66100 Chieti
tel.: 0871/344009 - c.f.: 80000200693 - cod. univoco: UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it - e-mail: chis012006@istruzione.it
pec: chis012006@pec.istruzione.it



ai parametri prezzo-qualità. Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP perfettamente confacente alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, anche successivamente alla stipula del contratto, ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati dalla medesima convenzione, se quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'affidamento, e risoluzione del contratto.

21. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita saranno utilizzati dall'Istituzione scolastica esclusivamente ai fini della procedura, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'accettazione del presente disciplinare e dell'allegato capitolato tecnico la Ditta esprime il consenso al predetto trattamento.

22. RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria nazionale e in materia di affidamento di contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., alle norme di semplificazione del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, del D.L. 77 del 31.05.2021, convertito nella legge 108 del 29.07.2021, al D. Lgs. 36 del 31.03.2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Angeloni